

Cassazione penale sez. VI, 27/06/2018, n. 40270

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, giacchè questa pena, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che permanga la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 14356 del 01/12/2000, Foti, Rv. 218631); ancora, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, in quanto l'attualità della pericolosità, quale presupposto applicativo, può essere oggetto di valutazione nonostante lo stato di detenzione (Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2012, Lauria, Rv. 253672).

La Corte di merito si è attenuta ai consolidati principi di diritto ricordati richiamando anche la nota sentenza costituzionale n. 291/2013 che, nell'affrontare il tema del giudizio di pericolosità in relazione a lunghe detenzioni ha distinto le due fasi dell'applicazione e dell'esecuzione della misura di prevenzione escludendo che l'una crei interferenze rispetto all'altra. Ha inoltre senza che sul punto il ricorrente abbia sviluppato motivi valutato la perdurante pericolosità dello stesso ricorrente rispetto alla radicata scelta delinquenziale dimostrata dalle precedenti condanne a suo carico per gravissimi reati di stampo mafioso, in relazione alla detenzione iniziata nel 2010 ed in assenza di qualsiasi elemento che potesse deporre per una resipiscenza o abbandono dei precedenti modelli di vita.

Per il resto, i rilievi in ordine alla rivalutazione della pericolosità posti a fondamento del ricorso hanno natura astratta, mancando l'interesse concreto, in assenza della verifica della pretesa discrasia tra le differenti valutazioni di pericolosità, allo stato prospettate solo in chiave di ricostruzione ipotetica.